

Ultimo aggiornamento del 10/09/2024

# **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RITA**

**DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLA RITA**  
("RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA")

Aggiornato alla LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed alla Circolare Covip n. 888 dell'8 febbraio 2018.

**FINALITÀ**

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno economico agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, come modificato dalla Legge di bilancio per il 2018 (cfr. sezione REQUISITI).

**EFFICACIA**

La misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

**DESTINATARI**

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

**OGGETTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni.

La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

**La periodicità del frazionamento è trimestrale.**

Le rate lorde saranno tutte dello stesso importo tranne l'ultima nella quale saranno liquidati i rendimenti di gestione maturati durante il periodo di erogazione della RITA.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base di modalità che verranno stabilite dalla forma pensionistica.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D. Lgs. 124/1993).

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 252/2005.

**COSTI**

Per l'erogazione della RITA, non verranno addebitate spese amministrative.

**TRATTAMENTO FISCALE**

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a RITA, si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

**MODALITÀ DI RICHIESTA**

Per usufruire della nuova misura l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione disponibile nel sito web della medesima.

**ATTENZIONE:**

**La R.I.T.A. non può essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate**